Norme in campo ambientale

- I.P.P.C. -
(Integrated Pollution Prevention and Control)

16 maggio 2019

Claudio Mangano

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

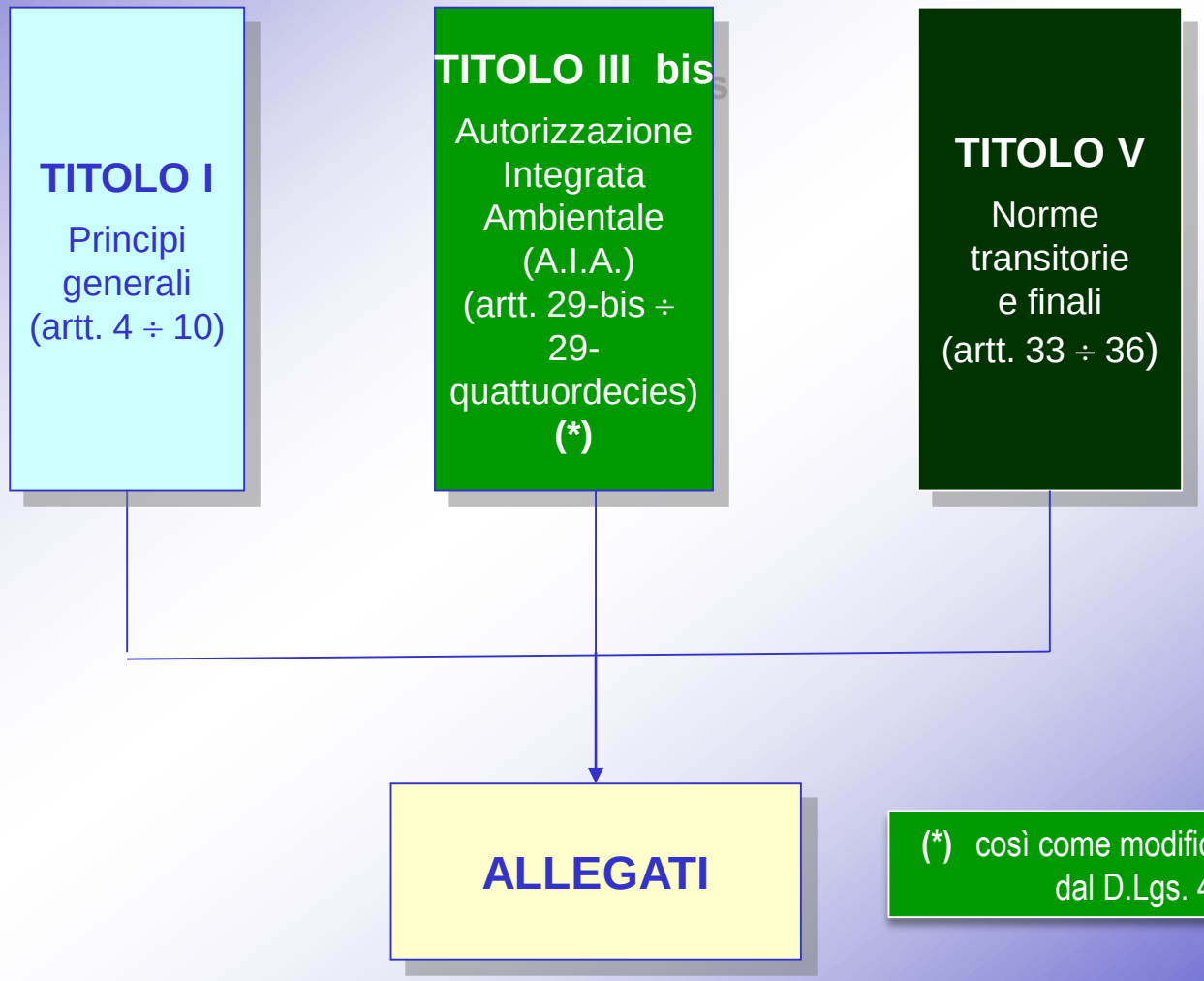

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali contenuti

- ⇒ recepimento disposizioni comunitarie inerenti la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento prevedendo un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali con la graduale applicazione di un insieme di soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) presenti sul mercato, al fine di evitare, o qualora non fosse possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti;
- ⇒ individuazione tipologie di attività coinvolte (Allegato VIII);
- ⇒ assoggettamento a tutti gli impianti (nuovi ed esistenti);
- ⇒ introduzione della cosiddetta "Autorizzazione Integrata Ambientale" (A.I.A.);
- ⇒ applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili (M.T.D.);
- ⇒ abrogazione D.Lgs. 59/2005 e D.Lgs. 372/1999 che limitavano l'ambito di applicazione ai soli impianti esistenti al 10/11/1999

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali definizioni

- **inquinamento**: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- **installazione**: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
- **installazione esistente**: un'installazione che, al 06/01/2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 06/01/2014;
- **nuova installazione**: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali definizioni

- **emissione**: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- **valori limite di emissione**: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'Allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali definizioni

- **modifica**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- **modifica sostanziale** di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità Competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la quale l'Allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali definizioni

- **migliori tecniche disponibili** (Best Available Techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'Allegato XI. Si intende per:
  1) **tecniche**: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
  2) **disponibili**: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
  3) **migliori**: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali definizioni

- **autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- **autorità competente**: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;
- **gestore**: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parte II – Procedure per le attività I.P.P.C.

Principali definizioni

- **relazione di riferimento**: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata;
- **acque sotterranee**: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- **suolo**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie;
- **sostanze pericolose**: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento.

Cos'e' un "complesso I.P.P.C."

Una struttura industriale, o più genericamente produttiva, costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività IPPC (riportate nell'Allegato VIII al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Il **"complesso IPPC"** costituisce l'unità dichiarante.

… e le attività I.P.P.C.

Le **attività IPPC** sono distinte in categorie.

Ciascuna categoria viene identificata da un codice IPPC, a due cifre.

Ad ogni categoria è associato uno o più codici NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission - classificazione standard europea delle fonti di emissione) e uno o più codici NACE (National Classification of Economic Activities - classificazione standard europea delle attività economiche).

Esempio

	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Codice NACE
Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità	2.2	104.12	27

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Provvedimento che sostituisce, per le attività di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatta salva la normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti, **i singoli atti autorizzatori emanati in applicazione delle disposizioni settoriali di tutela ambientale** (acqua, aria e suolo).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Modalità per il rilascio

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata utilizzando l'applicativo "Modulistica IPPC on-line" sul sito:

http://www.sviluppposostenibile.regione.lombardia.it/ippc/jsp/login.jsp

tramite preventiva registrazione.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Aspetti generali

Il provvedimento di A.I.A. è necessario per l'esercizio di quella che viene definita "**installazione**": *unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.*

L'A.I.A. può valere per una o più installazioni (o parti di esse) nel caso queste siano localizzate sullo stesso sito, e gestite dal medesimo Gestore.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 46/2014, viene sostituito integralmente l'Allegato VIII, con **modifiche**, in particolare, per:

- attività energetiche
- industria chimica
- gestione dei rifiuti

e l'**inclusione** delle seguenti attività:

- ✓ fabbricazione di alcune tipologie di pannelli di legno
- ✓ trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Contenuti obbligatori

Con l'emanazione del D.Lgs. 46/2014 (che recepisce la Direttiva Europea 2010/75/EU) entrano a far parte dei **contenuti obbligatori** dell'A.I.A., oltre a quelle previste per acqua, aria e rifiuti, le **disposizioni**:

1) che garantiscono **protezione del suolo** e delle **acque sotterranee** e la **gestione dei rifiuti prodotti** dall'impianto;
2) per la **riduzione dell'impatto acustico**;
3) per la **manutenzione** e **per la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee**;
4) per il **controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee** in relazione alle **sostanze pericolose che possono essere presenti** nel sito;

nonché

- la **data entro la quale le prescrizioni dell'A.I.A. devono essere attuate**.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Concetti innovativi

- estensione del campo di applicazione per le attività IPPC;
- emanazione delle "BAT Conclusion" (documenti di riferimento - Decisioni EU che fissano le nuove condizioni di esercizi e i relativi valori limite);
- frequenza delle ispezioni ambientali regolata sulla valutazione del rischio ambientale;
- introduzione di sanzioni amministrative e penali differenziate in base alle diverse tipologie di violazione;
- superamento del concetto di rinnovo a favore di quello di "riesame con valenza di rinnovo" che è disposto dalla Autorità Competente (A.C);
- approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- superamento dell'approccio *command and control* con il coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'A.I.A.;
- trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Controllo delle emissioni

Il **controllo delle emissioni** deve basarsi sulle **conclusioni delle BAT applicabili**.

La **comunicazione dei dati necessari per verificare la conformità alle condizioni deve avvenire *"periodicamente e almeno una volta all'anno"***.

L'A.I.A. deve stabilire *"in particolare"* la modalità e la frequenza dei controlli programmati.

Per le **acque sotterranee** e il **suolo** l'A.I.A. deve programmare **specifici controlli**:

- **almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee**;
- **almeno una volta ogni dieci anni per il suolo**.

Il tutto a meno che, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze di controlli.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.
Obbligo di ripristino

Tra i *"principi generali"* che l'A.C. deve tenere di conto nel determinare le condizioni per l'A.I.A., è previsto quello secondo il quale ***"deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato …"***

La previsione si applica alle **attività** che comportano **l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose**.

In tal caso l'A.C. deve stabilire condizioni di A.I.A. volte a garantire che il **Gestore**:

a) prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, *"tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee"* nel sito dell'installazione, **elabori e trasmetta per la validazione da parte dell'A.C. una apposita *"Relazione di Riferimento" (R.d.R.).***

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Obbligo di ripristino

La R.d.R. contiene "informazioni" sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata;

b) **al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione**;

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Obbligo di ripristino

c) **qualora dalla valutazione risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato**, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) a garanzia di tali obblighi, l'A.I.A. deve prevedere adeguate garanzie finanziarie - prestate in favore delle Regioni competenti - i cui criteri verranno stabiliti da un futuro Decreto.

e) se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, **al momento della cessazione definitiva delle attività, la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal Gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'A.I.A**. per l'installazione esistente, **esegua gli *"interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,*** *tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato,* ***cessi di comportare detto rischio"***.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Obbligo di ripristino

f) **se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento** (a seguito della valutazione relativa alla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee**), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua** gli ***"interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito***, *tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo,* ***non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate***, *tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza".*

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

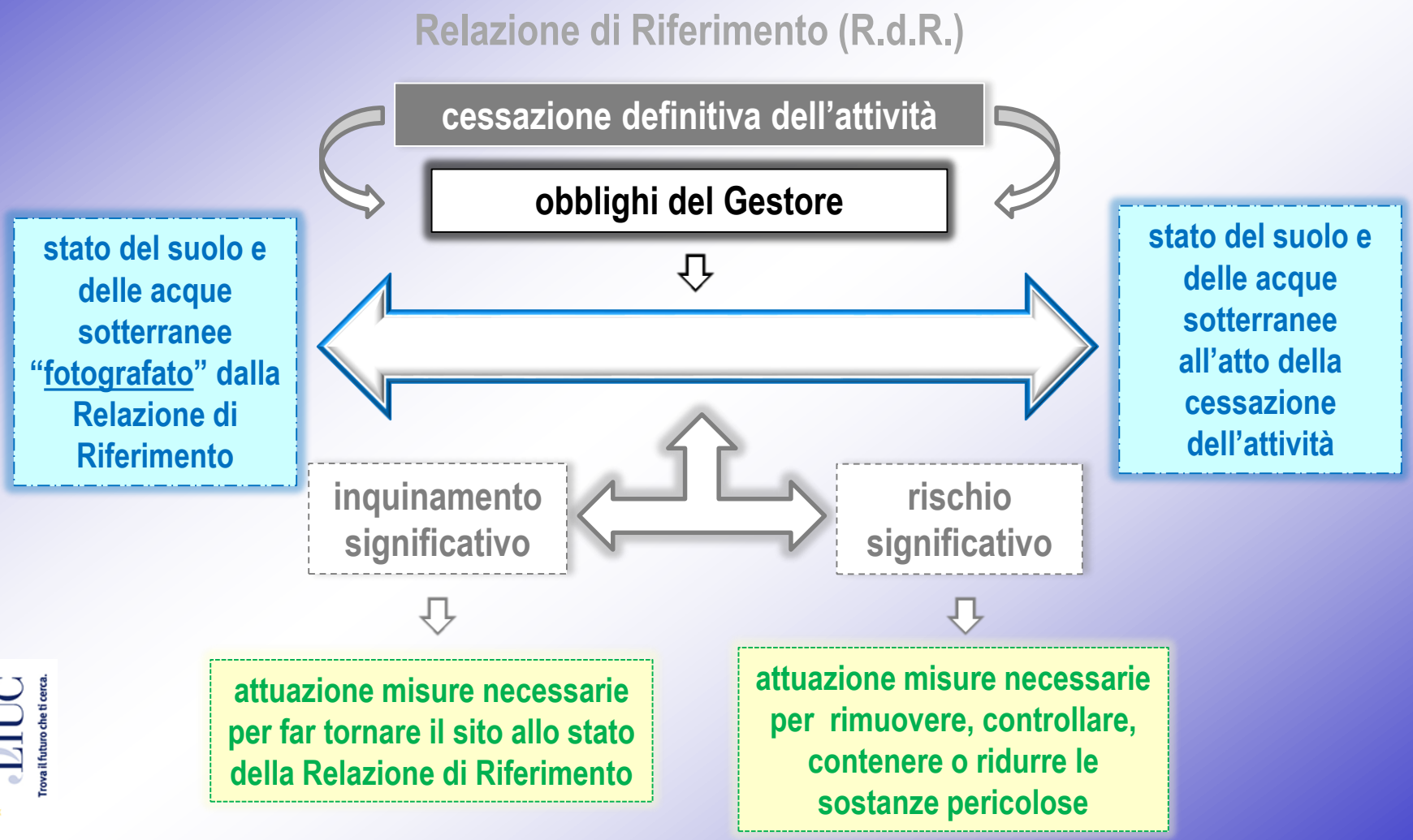

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Relazione di Riferimento (R.d.R.)

D.M. 13/11/2014, n. 272

- **individua** le **installazioni soggette** all'**obbligo di presentazione** della **R.d.R.** (impianti soggetti ad A.I.A. statale – Allegato XII, Parte II, ex D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
- **stabilisce** le **modalità** per la **redazione** della **R.d.R.**
- **detta** la **tempistica** per la **presentazione** della **R.d.R.** per le **installazioni soggette ad A.I.A. statale**
- **individua** una **procedura** di **valutazione preventiva** per **verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione** della **R.d.R.** (screening) per quanto riguarda tutte le **altre installazioni di cui all'**Allegato VIII, Parte II**, ex D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** (impianti soggetti ad A.I.A. Regionale/Provinciale)
- **individua, per le sostanze pericolose,** le **soglie al di sotto alle quali il Gestore** dell'**installazione non è tenuto a elaborare la R.d.R.**

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Relazione di Riferimento (R.d.R.)

D.M. 13/11/2014, n. 272

Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della R.d.R.

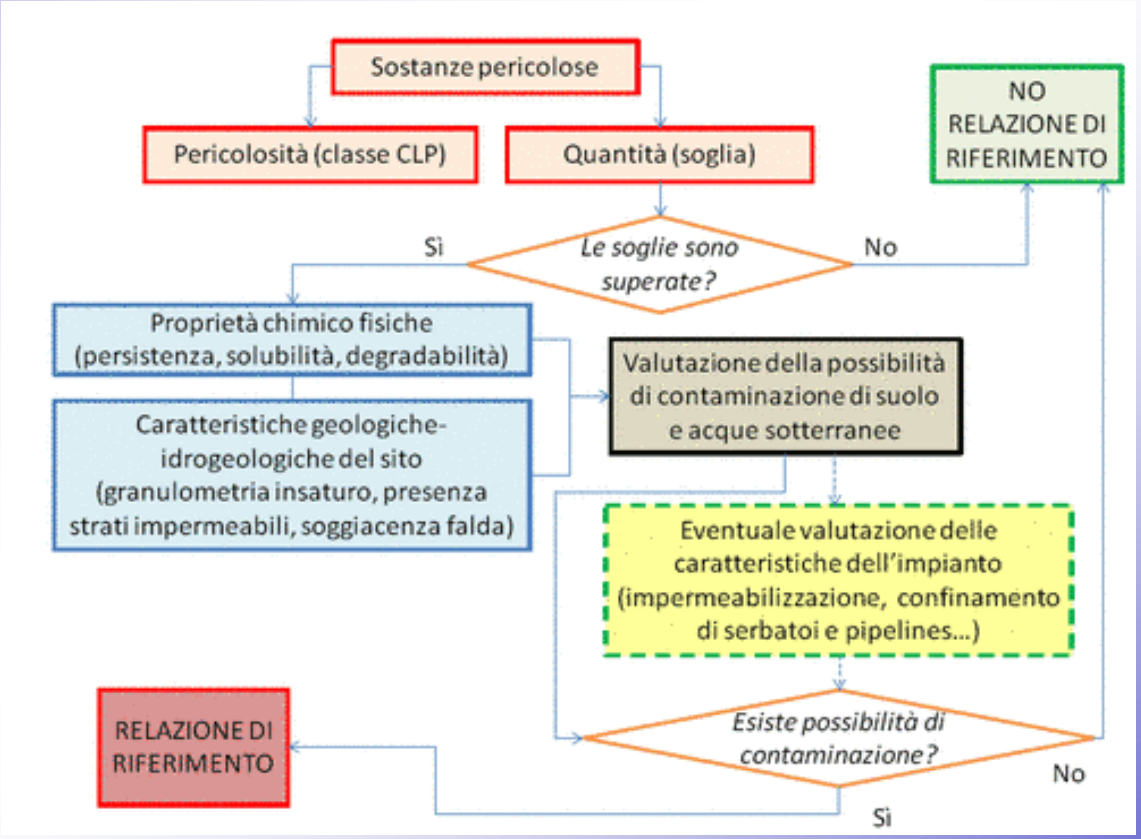

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Valori limite di emissione

La norma stabilisce che l'A.C. deve fissare valori limiti di emissione **(Vle)** *"che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle M.T.D. (B.A.T.)".*

L'A.C. ha la facoltà di indicare preventivamente nell'A.I.A. ***"il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20%) di superamenti dei Vle"*** (fissati in maniera tale da garantire *"che, in condizioni di normale esercizio, le emissioni non superino le B.A.T."*).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Contenuti dell'A.I.A.

Deroghe

Le AA.CC. possono fissare VIe meno severi di quelli fissati in maniera tale da **garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino le B.A.T., a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti a quelli associati alle M.T.D. comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali**, *"in ragione"*:

- dell'ubicazione geografica;
- delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata;
- delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.

In tali casi **l'A.C. deve documentare**, in un specifico documento da allegare all'A.I.A., **le ragioni di tale scelta**, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte (facendo riferimento all'Allegato XII-bis alla Parte II).

L'applicazione dei VIe meno severi deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione del riesame dell'A.I.A.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Rispetto delle condizioni dell'A.I.A.

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., **dovrà darne comunicazione preventiva all'Autorità Competente (A.C.) e dovrà poi provvedere periodicamente all'invio dei dati relativi ai controlli analitici delle emissioni,** secondo le modalità e le frequenze stabilite, sia all'autorità stessa, che provvederà a metterli a disposizione del pubblico, sia ai comuni interessati.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Controlli

***"In caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione"*, il Gestore deve informare immediatamente le AA. di controllo**, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

Il soggetto che effettua gli accertamenti, *"almeno dopo ogni visita in loco"*, è tenuto a redigere una relazione che contiene:

1) i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione;
2) le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

La relazione va notificata al Gestore interessato e all'A.C. entro due mesi dalla visita in loco ed è **resa disponibile al pubblico** tramite gli uffici individuati per la consultazione dello stesso, **entro quattro mesi dalla visita in loco**.

Fatto salve le ipotesi di diffida/sospensione/revoca dell'A.I.A. per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, e di chiusura dell'installazione per esercizio in assenza di autorizzazione, ***"l'A.C. provvede affinché il Gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione"***.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Controlli

In relazione alle conseguenze **della inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione**, si segnala che:

1) **rimane** in ogni caso **ferma l'applicazione delle sanzioni** e delle misure di sicurezza previste dall'articolo 29-quattuordecies;
2) per quanto riguarda la **diffida**, questa deve assegnare, oltre al già previsto **termine** entro il quale **eliminare le *"inosservanze"***, anche un **termine *"entro cui,*** *fermi restando gli obblighi del Gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,* ***devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'A.C. ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità"***;
3) ***"ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente"***, la **diffida** e **contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato** va utilizzata anche ***"nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno"***;
4) **all'A.C. viene affidato il compito di procedere alla chiusura dell'installazione nel caso di esercizio in assenza di autorizzazione**.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Controlli

Vengono introdotte nuove regole che si applicano alle **attività ispettive volte a esaminare *"tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate"* e alle ispezioni straordinarie facoltative** che le AA.CC. ai fini del rispetto delle condizioni A.I.A. possono prevedere, stabilendo che entrambe vanno definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Controlli

Il periodo tra due visite in loco va determinato tenendo conto delle procedure di cui al precedente punto d), sulla base di una valutazione sistematica della Regione relativa ai rischi ambientali che le installazioni interessate presentano, che consideri almeno:

1. gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
2. il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
3. la partecipazione del Gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS).

In ogni caso tale periodo non può superare:

a. **6 mesi** per **installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione**;
b. **1 anno** per le **installazioni che presentano i rischi più elevati**;
c. **3 anni** per **le installazioni che presentano i rischi meno elevati**.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Modifiche, riesami e rinnovi

Viene stabilito l'**obbligo, per l'A.C., di *"riesaminare periodicamente"* l'A.I.A.**, al fine di confermare o aggiornare le relative condizioni.

L'A.C. deve quindi tenere conto di tutte le conclusioni sulle B.A.T., nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

La norma introduce poi il ***"riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione"***, sull'installazione nel suo complesso:

1) **entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all'attività principale di un'installazione**;
2) **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione**. Questo comporta che, fatte salve la pubblicazione di nuove conclusioni sulle B.A.T. , il termine massimo di validità dell'A.I.A. raddoppia rispetto ai 5 anni previsti dalla norma ante D.Lgs. 46/2014. Così come raddoppiano parallelamente i termini per **il riesame delle installazioni registrate EMAS** ai sensi del regolamento 1221/2009/Ce (da 8 a **16 anni**) e **per le installazioni certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001** (da 6 a **12 anni**).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Aggiornamenti e modifiche

La norma continua a prevedere che **il Gestore debba comunicare all'A.C. le *"modifiche"***, cioè *"la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente"*.

A tale comunicazione può seguire:

- se del caso, **l'aggiornamento dell'A.I.A.** o delle condizioni ivi contenute

oppure

- **nel caso di modifiche sostanziali, la procedura per il rilascio di una nuova A.I.A.**

La norma precisa inoltre che, in sede di aggiornamento dell'A.I.A. e *"su richiesta del Gestore"*, nel fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, l'A.C. deve tenere conto:

- dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione;
- dei dati relativi ai controlli delle emissioni;
- dei dati reperiti durante le attività di riesame dell'A.I.A.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Aggiornamenti e modifiche

Il **Gestore deve comunque informare l'A.C e l'Autorità di controllo**, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi:

1) della **normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante**;
2) della **normativa in materia di valutazione di impatto ambientale**;
3) della **normativa in materia urbanistica**.

La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, **deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'A.I.A.**.

Per quanto riguarda il caso di **variazione nella titolarità della gestione dell'impianto**, infine, è previsto **che l'obbligo di comunicare entro 30 giorni tali eventi va adempiuto *"ai fini della volturazione dell'A.I.A"***.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali

Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi **modifiche sostanziali**:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. **indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima**. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale o da quelli successivi rilasciati a seguito di modifiche sostanziali, è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte le eventuali varianti non sostanziali richieste a tale data;
- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. **non indica valori di soglia**, sono inoltre da ritenersi modifiche **sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale** o rilasciato a seguito di modifica sostanziale, fatte salve diverse determinazioni dell'A.C. a seguito della valutazione dell'impatto delle modifiche sull'ambiente.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali

A riguardo si sottolinea che la **capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso**; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

- le modifiche soggette a V.I.A. di impianti I.P.P.C., pertanto sia di attività rientranti nell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che attività tecnicamente connesse;
- le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio;

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali

- l'A.C. può altresì valutare come sostanziale le modifiche:
  - che comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006);
  - che comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 100%;
  - che comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'A.I.A.).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Criteri per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- **modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione**;
- **modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione**.

Le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento di tutte le attività svolte all'interno dello stabilimento I.P.P.C., ovvero un potenziamento, che non possa produrre effetti sull'ambiente non è soggetto a comunicazione.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Criteri per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

Modifiche che possono comportare l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti, secondo quanto definito dalle normative settoriali;
- modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati dei valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio periodico;
- modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione secondo valutazioni dell'A.C.;
- aumento dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti autorizzati, nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER trattati.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Criteri per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

Modifiche che <u>non</u> comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)

Sono da includere:

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'A.I.A.;
- modifiche che comportano l'incremento di una della grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- variazioni delle categorie di materie prime utilizzate nell'ambito di quelle già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività I.P.P.C.;
- attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (come ad es. lo sfiato di sili contenenti sostanze polverulente, presidiato da filtri conformi alle M.T.D.) e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Incidenti e imprevisti

Fatta salva la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Titolo VI del D.Lgs. 152/2006), in caso di ***"incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente"***, il **Gestore deve informare *"immediatamente"* le AA.CC. e quelle di controllo e poi adottare**, anche in questo caso ***"immediatamente"***, le **misure volte a**:

1) **limitare le conseguenze ambientali**;
2) **prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti**.

L'A.C., che deve essere informata delle misure adottate, ha la facoltà di diffidare il Gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle AA.CC. competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Incidenti e imprevisti

L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative previste, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14 (comma non modificato dal D.Lgs. 46/2014 secondo il quale ***"se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di Vle, l'A.C. deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile"***), nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Tariffa per le istruttorie di rilascio dell'A.I.A.

Le **spese** occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti e dei sopralluoghi necessari per istruire le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e quelle per i successivi controlli, **sono a carico del gestore** dell'impianto IPPC .

Viene inoltre fissata una tariffa per il rinnovo dell'A.I.A. stessa.

Si applica una formula che tiene conto:

- delle dimensioni dell'impresa,
- del numero e della tipologia delle emissioni in aria e acqua da monitorare,
- della presenza di altre componenti ambientali (rifiuti, rumore, odori, ecc.).

Sono inoltre previste riduzioni per le imprese certificate ISO 14001 o registrate EMAS e per gli impianti che presentano la domanda di AIA secondo determinate specifiche.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Regime transitorio

In recepimento di quanto previsto dalla direttiva europea, il D.Lgs 46/2014 stabilisce che per ***"installazione esistente"*** ai fini dell'applicazione del Titolo III -bis, si intende una installazione che al **6 gennaio 2013**:

a) **ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio**, o
b) **il provvedimento positivo di compatibilità ambientale**,
c) **sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio**, a condizione che sia **entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014**.

Le **installazioni esistenti** si qualificano come ***"non già soggette ad A.I.A."*** **se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all Allegato VIII, nella versione vigente prima del D.Lgs 46/2014**.

In via residuale, si considerano ***"nuova installazione"*** **tutte le installazioni che non ricadono nella definizione di *"installazione esistente"***.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Regime transitorio

È consentita **la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni esistenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.**:

1) **fino alla data di invio della comunicazione del Gestore all'A.C.**, preventiva all'attuazione di quanto previsto dalla prima A.I.A. rilasciata all'installazione, **le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività,** nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime;
2) **tali autorizzazioni ambientali restano valide ed efficaci**:
   - **fino alla data, specificata nell'A.I.A., entro la quale le prescrizioni devono essere attuate**;

   ovvero
   - **fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'A.I.A.**.
3) in tali ipotesi **non si applica la sanzione per *"esercizio non autorizzato"*** ai sensi del regime sanzionatorio.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione

Nel caso di **inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.** o di **esercizio di un impianto in assenza di A.I.A.**, **l'A.C.**, secondo la gravità delle infrazioni, **procede**:

a) alla **diffida**, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie e complementari che l'A.C. ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'attività** autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
c) alla **revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione**, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per l'ambiente;
d) alla **chiusura dell'installazione**, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni penali
Esercizio di una delle attività di cui all'Allegato VIII **senza essere in possesso dell'A.I.A. o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata**	**arresto fino a 1 anno** o **ammenda** da **€ 2.500,00** a **€ 26.000,00**
Esercizio di una delle attività di cui all'Allegato VIII **dopo l'ordine di chiusura** dell'installazione o nel caso di **esercizio non autorizzato** che **comporti l'utilizzo delle sostanze pericolose** di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	**arresto** da **6 mesi** a **2 anni** o **ammenda** da **€ 5.000,00** a **€ 52.000,00**
Esercizio di un'installazione sottoposta a **modifica sostanziale senza autorizzazione**	**arresto fino a 1 anno** o **ammenda** da **€ 2.500,00** a **€ 26.000,00**

Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni penali
Inosservanza prescrizioni A.I.A., fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) violazione dei Vle, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano; d) sia relativa a scarichi recapitanti in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	**ammenda** da **€ 5.000,00** a **€ 26.000,00**
Inosservanza prescrizioni A.I.A., fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) scarico di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III; c) casi in cui il superamento dei Vle determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) utilizzo di combustibili non autorizzati.	**arresto fino a 2 anni** e **ammenda** da **€ 5.000,00** a **€ 26.000,00**

Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni amministrative
Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato)	da **€ 1.500,00** a **€ 15.000,00**
Omessa comunicazione all'A.C. e ai Comuni interessati dei **dati relativi alle misurazioni delle emissioni (^)**	da **€ 2.500,00** a **€ 11.000,00**
Omessa comunicazione all'A.C. e ai Comuni interessati dei **dati relativi alle misurazioni delle emissioni** se riguarda informazioni inerenti **la gestione dei rifiuti (^)**	da **€ 15.000,00** a **€ 66.000,00**
Omessa comunicazione all'A.C. e ai Comuni interessati dei **dati relativi alle misurazioni delle emissioni**, nel caso in cui : ▪ il Gestore effettua tali comunicazioni entro 60 giorni ▪ il Gestore le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto **(^)**	da **€ 250,00** a **€ 1.100,00**

(^) in caso di **comunicazione contenente dati falsificati o alterati**, si applica la **pena** di cui all'**articolo 483** del **Codice Penale**

Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni amministrative
Omessa trasmissione all'A.C. della **comunicazione relativa all'attuazione dell'A.I.A**	da **€ 5.000,00** a **€ 52.000,00**
Omessa presentazione, senza giustificato e documentato motivo, **nel termine stabilito** dall'A.C. **della documentazione integrativa** alla domanda di A.I.A.	da **€ 5.000,00** a **€ 26.000,00**
Omessa trasmissione all'A.C. della **comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**	da **€ 5.000,00** a **€ 52.000,00**
Esercizio di un'installazione sottoposta a **modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni, o senza aver atteso il termine di 60 giorni** previsto dalla legge, nel caso di modifiche all'impianto per il cui esercizio diventa necessario l'aggiornamento dell'A.I.A.	da **€ 1.500,00** a **€ 15.000,00**

Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni amministrative
Omessa comunicazione nei termini previsti dall'A.C. della **documentazione necessaria per il riesame**, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'A.I.A., previa diffida, è sospesa. Obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni.	da **€ 5.000,00** a **€ 26.000,00**

Alle sanzioni amministrative pecuniarie **non si applica il pagamento in misura ridotta** (articolo 16 – Legge 689/1991).

La "Dichiarazione ambientale"

I Gestori degli impianti interessati sono tenuti a comunicare annualmente i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente.

Fino al 2006, i dati della "dichiarazione ambientale", chiamata anche "dichiarazione INES" sono stati raccolti nell'I.N.E.S. (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti) e nell'E.P.E.R. (European Pollutant Emission Register).

Il Regolamento CE n. 166/2006 ha modificato i contenuti della "dichiarazione ambientale" ora definita "dichiarazione P.R.T.R. (Pollutant Release and Transfer Register)" prevedendo, a partire dal 2007, la comunicazione dei dati relativi anche alle emissioni nel suolo e ai trasferimenti fuori sito di rifiuti.

I dati della dichiarazione andranno a costituire la base del nuovo registro europeo delle emissioni inquinanti (E-P.R.T.R.).

La "Dichiarazione ambientale"

Chi deve effettuarla?

I complessi PRTR

(attività elencate nell'Allegato 1 al Regolamento CE 166/2006,

tra cui vi sono tutte le attività IPPC)

Che cosa deve contenere?

- le informazioni per identificare il complesso
- le emissioni totali in aria o in acqua o nel suolo o i trasferimenti fuori sito nelle acque reflue che **superano i valori soglia**;
- i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi (se > 2 t/anno) e di rifiuti non pericolosi (se > a 2.000 t/anno)

La "Dichiarazione ambientale"

A chi deve essere inviata?

all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Con quali modalità?

La trasmissione dei dati dovrà avvenire per via telematica accedendo al sito www.dichiarazioneines.it o www.eprtr.it

Entro quando?

entro il 30 aprile di ogni anno

Applicativo per la gestione integrata degli autocontrolli (A.I.D.A.)

I Gestori degli impianti assoggettati alla disciplina I.P.P.C. (Integrated Pollution Prevention and Control) devono trasmettere i **dati relativi agli autocontrolli effettuati nel corso dell'anno**, secondo quanto previsto nell'A.I.A., per via telematica, **entro il 30 aprile dell'anno successivo** con l'utilizzo e la compilazione di un apposito Applicativo Integrato Di Autocontrollo - **A.I.D.A.**, predisposto da ARPA Lombardia.

I rapporti di prova e tutte le informazioni relative al piano di monitoraggio dovranno, invece, essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto.